SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 aprile 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Ente nazionale per l'aviazione civile

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Jeschkeit Volker, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Jeschkeit Volker, nato il 25 marzo 1954 a Minden (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur Univ.» presso la «Technische Universitat Berlin» nel luglio 1983;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della autorità competente tedesca, è direttamente abilitante all'esercizio della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jeschkeit Volker, nato il 25 marzo 1954 a Minden (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti termoidraulici, 2) Energetica e macchine a fluido; e solo orali: 3) Impianti chimici, 4) Impianti industriali.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A04489

DECRETO 17 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacova Zaneta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Kovacova Zaneta, nata a Sokolov (Repubblica Ceca) il 6 agosto 1979, cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale in «Soicàlni pedagogika», conseguito nella Repubblica ceca ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale, sezione B;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Sociàlni pedagogika» conseguito presso la «Scuola Superiore Specializzata in Pedagogia sociale di Praga» il 14 giugno 2002;

Considerato che il titolo in possesso dell'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione, come attestato dall'Autorità competente della Repubblica ceca in data 8 ottobre 2009;

Viste la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione B, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kovacova Zaneta, nata a Sokolov (Repubblica Ceca) il 6 agosto 1979, cittadina ceca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso un Ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sezione A dell'albo professionale;

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulla seguente materia scritta e orale: 1) teorie e metodi e tecniche del servizio sociale, (solo orale) 2) «Etica e deontologia professionale» oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sezione B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A04509

DECRETO 18 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Verdial Rodriguez Alain, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

Vista l'istanza del sig. Verdial Rodriguez Alain, nato il 23 gennaio 1983 a Nyon (Svizzera), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Periodismo» presso 1'«Universidad Complutense» di Madrid nel settembre 2007;

Rilevato che secondo la attestazione della Autorità competente spagnola detto titolo accademico configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *e)* della direttiva n. 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato *A*;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Verdial Rodriguez Alain, nato il 23 gennaio 1983 a Nyon (Svizzera), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 4.

La prova attitudinale orale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;

2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;

3) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;

4) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 4.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui è stato svolto il tirocinio.

10A04497

DECRETO 18 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Alessandrini Christian Jorge, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Alessandrini Christian Jorge, nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 febbraio 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Contador Publico» rilasciato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas» di Buenos Aires, presso cui è iscritto dal 7 agosto 2009, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di «revisore contabile»;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Contador Publico» presso l'«Universidad de Buenos Aires» nel luglio 199;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010 e il conforme parere del rappresentante del Registro dei revisori contabili;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alessandrini Christian Jorge, nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 febbraio 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Contador Publico» quale titolo valido per l'iscrizione al Registro dei «revisori contabili».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04498

DECRETO 18 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Medvetchi Victor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Medvetchi Victor, nato a Soroca (Repubblica Moldova) il 3 marzo 1983, cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione B settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Inginer Licentiat, profilul Informationale si Calculatore, specializarea Automatica si Informatica» conseguito presso la «Universitatii Tehnice a Moldovei» nel giugno 2006;

Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Skopje, detto titolo è di per sé abilitante;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010, nella quale è emerso che la formazione accademica e professionale documentata dal richiedente è adeguata alla iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, con l'applicazione di una misura compensativa;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura valido fino al 31 maggio 2009;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Medvetchi Victor, nato a Soroca (Repubblica Moldova) il 3 aprile 1983, cittadino moldavo, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer Licentiat, profilul Informationale si Calculatore, specializarea Automatica si Informatica» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione e esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Impianti e reti per telecomunicazioni.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

10A04507

DECRETO 18 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Rucci Nicolas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Rucci Nicolas, nato a La Plata (Argentina) il 20 gennaio 1976, cittadino italo-argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Abogado» e di «Procurador» conseguiti rispettivamente il 15 maggio 2006 e il 13 agosto 2009 presso l'«Universidad Nacional de La Palma»;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de abogados de La Plata» dal 26 agosto 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rucci Nicolas, nato a La Plata (Argentina) il 20 gennaio 1976, cittadino italo-argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A04508

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 marzo 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

VISTA La Legge 30.04.1069, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

VISTO L'art. 27 della citata legge contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino degli organi di amministrazione dell'INPS ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;

VISTI gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30.04.1970, n. 639 contenenti norme per l'attuazione del predetto riordinamento, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

VISTE Le circolari del Ministero del Lavoro e P.S. n. 13 del 29.8.1970, n. 24 del 1.12.1070 e n. 31 del 14.4.1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali INPS;

CONSIDERATA La necessità di provvedere alla nomina del nuovo Comitato Provinciale presso la sede dell'INPS di Alessandria che ai sensi dell'art. 44 della legge 88/89 è così composta:

a) 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, uno dei quali in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
b) 3 rappresentanti dei datori di lavoro;
c) 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
d) il Direttore della Direzione Provinciale Lavoro di Alessandria a seguito del decreto ministeriale 7.11.1996, n.687;
e) il Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato;
f) il Dirigente della sede Provinciale dell'Istituto;

CONSIDERATA Altresì la necessità di provvedere alla nomina delle speciali commissioni del comitato che ai sensi dell'art. 46, comma 3° sono così composte:

- 4 rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- 4 rappresentanti degli artigiani;
- 4 rappresentanti degli esercenti attività commerciali;

RITENUTO Per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, come indicati dall'art. 4, comma 5, della legge 30.12.1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche la rilevanza e del livello di sviluppo delle attività produttive di settore e del numero dei lavoratori dipendenti dalla aziende associate;
b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali , plurime e collettive di lavoro;
d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

VISTI I dati forniti dalla C.C.I.A.A. di Alessandria relativi alla distribuzione delle forze di lavoro occupate nei vari settori produttivi e alle unità locali e aziendali presenti sul territorio;

EFFETTUATA In relazione ai predetti dati ed ai criteri fissati dall'art. 35 del D.P.R. n. 639/1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, così come sostituito dall'art. 44, 1° comma della legge 9.3.1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato Provinciale INPS;

ESAMINATE Le suddette risultanze, attribuendo per ciò che concerne le associazioni datoriali, la dovuta importanza ai livelli occupazionali garantiti a livello territoriale dalle medesime, non prescindendo dalla rilevanza assunta da tale condizione in ambito nazionale e provinciale;

RILEVATO Che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri e dai dati forniti dalla C.C.I.A.A. e dalle organizzazioni sindacali e datoriali, sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le OO.SS. CGIL,CISL,UIL e per i Dirigenti d'Azienda la Confederazione Italiana Dirigenti d'azienda – delegazione di Alessandria; per il datori di lavoro la Confindustria, La Confagricoltura, Il Collegio Costruttori Edili; per i lavoratori autonomi la Confederazione Nazionale Artigianato, la Confcommercio e la Federazione Coldiretti;

RITENUTO Pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1,2,3 del citato art. 34 del decreto del presidente della repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9.3.1989 debba essere così ripartita:

- **per i lavoratori dipendenti**
- 4 rappresentanti della CGIL,
- 4 rappresentanti della CISL,
- 2 rappresentanti della UIL
- 1 rappresentante dei Dirigenti d'Azienda;
- **per i datori di lavoro**
- 1 rappresentante Confindustria
- 1 rappresentante Confagricoltori
- 1 rappresentante Collegio Costruttori

per i lavoratori autonomi
1 rappresentante della Confederazione Nazionale Artigianato
1 rappresentante della Confcommercio
1 rappresentante della Federazione Coldiretti

VISTE Le designazioni fatte pervenire dalle Associazioni interessate:

DECRETA

Per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'organo collegiale (ai sensi del decreto-legge 26.1.1999, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.1999, n. 75), con il presente decreto sono ricostituiti il **Comitato Provinciale INPS di Alessandria e le Speciali Commissioni,** previsti rispettivamente, dagli artt. 44, 1° comma e 46, 3°comma della legge n. 88/89 citata in premessa e risultano essere così composti:

COMITATO INPS

Rappresentanti dei lavoratori:

Sig. CONFIGLIACCO Augusto	**CGIL**
Sig. RATTI Giuseppe	**CGIL**
Sig. MOTTA Bruno	**CGIL**
Sig. BIANCHI Dino	**CGIL**
Sig. PETRACCI Bruno Paolo	**CISL**
Sig. PATERNIANI Fiorenzo	**CISL**
Sig. PAGANO Bruno	**CISL**
Sig. BOFFITO Maria Luisa	**CISL**
Sig. BRICOLA Elio	**UIL**
Sig. SFONDRINI Maurizio	**UIL**

Rappresentanti dei dirigenti d'azienda:

Sig. **BONETTA** Angelo	**CIDA**

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Rag. PICCOTTI Gian Carlo	**CONFINDUSTRIA**
Rag. **MASSONE** Marco	**COLLEGIO COSTRUTTORI**
Sig. **RENDINA** Pio Sante Mario	**CONFAGRICOLTURA**

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Sig.a BIGOGNO Cristina	**COLDIRETTI**
Sig. FERRARI Leo	**CNA**
Sig. SCIASCIA Luciano	**ASCOM**

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria
Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Alessandria
Dirigente della Sede Provinciale dell'INPS di Alessandria

SPECIALI COMMISSIONI

Commissione Speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Sig.a POGGI Ilda	**FEDERAZIONE COLDIRETTI**
Sig.a SCAGLIA Tea	**FEDERAZIONE COLDIRETTI**
Sig. RENDINA Pio Sante Mario	**CONFAGRICOLTURA**
Sig. PICCAROLO Giampiero	**CIA**

Commissione speciale artigiani:

Sig.a ARMANI Marisa	**CNA**
Sig. BOLOGNA Marco	**CNA**
Sig. NAVONE Pietro	**CONFARTIGIANATO**
Sig.a QUAGLIA Stefania	**CONFARTIGIANATO**

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

Sig. VINCIGUERRA Giuseppe	**ASCOM**
Sig. ROSSI Pierfrancesco	**ASCOM**
Sig. FRIZZA Michele	**CONFESERCENTI**
Sig. MALASPINA Giovanni	**CONFESERCENTI**

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Avverso il presente decreto è ammessa impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Alessandria, 22 marzo 2010

Il direttore provinciale: CAPORALI

10A04487

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «ProAgri S.r.l. - Bisceglie» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento al centro «ProAgri S.r.l.», con sede legale in via Lama di Macina, 23 - 70052 Bisceglie (Bari), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 32060 e n. 32068 del 12 febbraio 2007;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 23-25 maggio 2009 presso il centro «ProAgri S.r.l. - Bisceglie (BA)»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «ProAgri S.r.l.», con sede legale in via Lama di Macina, 23 - 70052 Bisceglie (Bari), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «ProAgri S.r.l. - Bisceglie (BA)» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 23-25 maggio 2009.

2. Il centro «ProAgri S.r.l. - Bisceglie (BA)», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

10A04505

DECRETO 22 marzo 2010.

Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO
E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata dei vini «Marino», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008 concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - Regione Lazio, con nota n. 7284 del 30 luglio 2009, con la quale è stata richiesta la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 25 e 26 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 17 luglio 2003, richiamato in premessa, è sostituito per intero dal seguente testo:

1. I vini a Denominazione di origine controllata «Marino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a due litri. Tuttavia è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri secondo la vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

10A04496

DECRETO 24 marzo 2010.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la nota del 20 marzo 2009, con la quale il Comitato promotore della IGP Carne di Bufalo Campana ha chiesto la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana»;

Visto il decreto 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 162 del 15 luglio 2009 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana».

Vista la nota della Commissione europea del 9 dicembre 2009, con la quale i competenti servizi della Commissione comunicano che la richiesta di registrazione della «Carne di Bufalo Campana» così come presentata non soddisfa appieno i requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota del 21 gennaio 2010, con la quale il Comitato promotore della IGP Carne di Bufalo Campana ha comunicato la propria intenzione di ritirare la richiesta di registrazione della denominazione «Carne di Bufalo Campana»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 3152 del 1° marzo 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Carne di Bufalo Campana»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 162 del 15 luglio 2009 alla denominazione «Carne di Bufalo Campana», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

10A04503

DECRETO 24 marzo 2010.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Vista la nota del 2 febbraio 2006, con la quale il Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda D.O.P. ha chiesto la protezione transitoria livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»;

Visto il decreto 20 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2006 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della commissione del 24 novembre 1997;

Vista la nota dell'11 novembre 2009, con la quale i competenti servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento 510/06, hanno invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»;

Vista la nota del 18 dicembre 2009, con la quale il Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda D.O.P. ha comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 2341 del 17 febbraio 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 20 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

10A04504

DECRETO 29 marzo 2010.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena» per la campagna vitivinicola 2009/2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche ;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denomi-

nazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2009/2010;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla sopra citata domanda;

Vista la nota del Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena del 19 marzo 2010;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena» limitatamente alle tipologie frizzante rosso e rosato, per la campagna vitivinicola 2009/2010;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di Santa Croce» prodotti nella tipologia frizzante rosso e rosato, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, per la campagna vitivinicola 2009/2010, è ridotto da 6,0 g/1 a 5,5 g/1.

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata, «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» prodotto nella tipologia frizzante rosso e rosato, previsto all' art. 6 del disciplinare di produzione per la campagna vitivinicola 2009/2010, è ridotto da 5,5 g/1 a 5,0 g/1.

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata, «Modena» o «di Modena» prodotto nelle tipologie «Modena» Lambrusco frizzante o Lambrusco «di Modena» Frizzante, «Modena» Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato «di Modena» frizzante, «Modena» Rosso frizzante o Rosso «di Modena» frizzante, «Modena» Rosato frizzante o Rosato «di Modena» frizzante, previsto all' art. 6 del disciplinare di produzione, per la campagna vitivinicola 2009/2010, è ridotto da 5,5 gll a 5,0 g/1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

10A04494

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.A. Agricola Anzolese società cooperativa agricola in liquidazione», in Anzola dell'Emilia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1915, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa A.A. Agricola Anzolese società cooperativa agricola in liquidazione, con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna) (codice fiscale 01638301208) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Roberto Picone, nato a Bologna il 10 luglio 1961, domiciliato in Casalecchio di Reno (Bologna), via Martiri di Colle Ameno, n. 17;

avv. Pierpaolo Bagnasco, nato a Roma, il 26 maggio 1964, ivi domiciliato in via Edoardo Jenner, n. 163;

dott. Umberto Melecchi, nato a Castiglione dei Pepoli (Bologna) il 19 luglio 1943, domiciliato in Bologna, via Garibaldi, n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A04549

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «SO.TE.CO. 2000 Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Mercato S. Severino.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale la società «SO.TE.CO. 2000 Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Mercato S. Severino (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Santoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 dicembre 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Salvatore Santoli rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società «SO.TE.CO. 2000 Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Mercato S. Severino (Salerno), già sciolta ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 settembre 2009, in sostituzione del dott. Salvatore Santoli, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04500

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 novembre 2009.

Determinazione della misura della provvigione spettante alla SIAE per le attività di gestione del diritto di seguito.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 52 dello stesso;

Vista, in particolare,la Sezione VI, Capo II, Titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, emanato in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare il Capo IV dello stesso regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 275, regolamento recante disposizioni modificative del Capo IV del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2006, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le attività di riscossione e ripartizione del compenso agli aventi diritto, è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la SIAE medesima.

Visto il decreto del Ministro peri beni e le attività culturali del 23 aprile 2008, con il quale è stata riconosciuta alla SIAE, a decorrere dal 9 aprile 2006 e fino all'8 aprile 2009, una provvigione, comprensiva di spese, pari al 22% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione, per l'attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti d'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti, di cui alla Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge n. 633/1941 e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la misura della provvigione stabilita con il decreto ministeriale 23 aprile 2008 sopracitato, deve essere sottoposta ad aggiornamento triennale a far data dal 9 aprile 2009;

Considerato che, al fine di determinare la misura della provvigione spettante alla SIAE per le attività di gestione del diritto di seguito, è stato costituito, in data 7 aprile 2009 con decreto del Direttore generale per i beni libra-

ri, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente dell'Ufficio per il Diritto d'autore della citata Direzione del Ministero per i beni e le attività culturali, composto, oltre che da altri rappresentanti dello stesso Ufficio, anche dal dirigente del servizio vigilanza SIAE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal dirigente della Sezione Olaf della SIAE e da un esperto espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Vista la proposta formulata, all'esito delle riunioni del sopracitato Gruppo di lavoro, dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali con nota del 12 giugno 2009, prot. n. 17083;

Considerato, quanto rappresentato dalla SIAE nel corso delle suddette riunioni, e condiviso all'unanimità dal sopracitato Gruppo di lavoro, circa la necessità per l'Ente di stabilizzare la gestione del diritto di seguito, alla luce di una normativa che ha spiegato pienamente i propri effetti solo a partire dall'anno 2008, attraverso il completamento del censimento degli operatori del mercato dell'arte e l'attività relativa al reperimento degli artisti e/o aventi causa dagli stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, all'aggiornamento triennale del decreto ministeriale di determinazione della misura della provvigione spettante alla SIAE per la gestione del diritto di seguito, per il periodo che va dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2012;

Sentita la società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Decreta:

Art. 1.

1. Per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti, di cui alla Sezione VI, Capo II Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta alla SIAE, a decorrere dal 9 aprile 2009 e fino all'8 aprile 2011, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 22% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione. A decorrere dal 9 aprile 2011 e fino all'8 aprile 2012 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

2. Il presente decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso ai componenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 221

10A04493

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szederjesi Edit Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Szederjesi Edit Elisabeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel 3, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002 dalla sig.ra Szederjesi Edit Elisabeta, nata a Moreni (Romania) il 1º agosto 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Szederjesi Edit Elisabeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04515

DECRETO 18 marzo 2010.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia» di Lazise.

IL DIRETTORE GENERALE
PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3584 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia» di Lazise (Verona) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 30 settembre 2009;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 2 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia» di Lazise (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A04495

DECRETO 18 marzo 2010.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor.

IL DIRETTORE GENERALE
PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 2008, n. 3858 con il quale è stata ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor (Cagliari), previo parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità in merito al sistema di trattamento per l'abbattimento del fluoro;

Visto il regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente;

Considerato che l'art. 4 del suddetto regolamento dà disposizioni sulle indicazioni che obbligatoriamente devono essere riportate sulle etichette delle acque minerali sottoposte ad un trattamento di eliminazione del fluoro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, sulle etichette dell'acqua minerale Sandalia di Villasor (Cagliari), vicino alla dichiarazione relativa alla composizione chimica deve essere riportata la seguente indicazione: «acqua sottoposta ad una tecnica di assorbimento autorizzata».

Art. 2.

1) L'acqua minerale immessa sul mercato entro il 10 agosto 2010 e che non rispetta le prescrizioni dell'art. 1, può continuare ad essere commercializzata fino al 10 agosto 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A04512

DECRETO 18 marzo 2010.

Rispristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque» di Entracque.

IL DIRETTORE GENERALE
PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3584 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque» di Entracque (Cuneo) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 6 ottobre 2009;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 2 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque» di Entracque (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A04514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 22 marzo 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2060 del 15 marzo 2010 dell'Ufficio provinciale di Bologna, con la quale è stato comunicato che a causa dello sciopero del 12 marzo 2010 non è stato possibile nel predetto giorno fornire i servizi né per il catasto né per la pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 2 (prot. 238) del 17 marzo 2010 dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 12 marzo 2010 presso l'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 12 marzo 2010 presso l'Ufficio provinciale di Bologna a causa dello sciopero nazionale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 marzo 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A04513

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 aprile 2010.

Procedure di Payback per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere *f* e *f-bis*);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia ialiana del farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale è stato designato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, ed, in particolare, la delibera n. 26 del consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 citata, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Visto l'art. 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che dà facoltà alle imprese interessate di richiedere l'estensione del payback secondo le modalità previste all'art.1, comma 796, lettera *g)*, della legge n. 296/2006 anche ai prodotti immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010, con il quale all'art. 6, commi 5 e 6, si prevede la proroga al 31 dicembre 2010 delle disposizioni contenute all'art. 9, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e all'art. 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Vista la determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007, che ridetermina all'art. 2, comma 3, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del payback in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN;

Determina:

Art. 1.

1. Entro il 27 aprile 2010 l'AIFA provvederà a rendere pubblico, sul sito della trasparenza, nell'apposita area dedicata al payback 2010, l'elenco dei prodotti per i quali le aziende titolari di AIC possono avvalersi delle procedure di payback, con la quantificazione dei relativi importi.

2. Entro il 4 maggio 2010 le aziende farmaceutiche titolari dei prodotti di cui al comma precedente sono invitate, secondo le modalità presentate sul sistema del payback per l'anno 2010, ad inviare a mezzo fax, al numero 06.5978.4219 all'attenzione dell'Ufficio prezzi e rimborso, le dichiarazioni di accettazione del payback per l'anno 2010;

3. Entro il 18 maggio 2010 le aziende farmaceutiche che hanno formulato la dichiarazione di accettazione dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi previsti in fase di prima rata. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti per la prima rata devono essere trasmesse attraverso il sistema informatico del payback entro il 25 mag-

gio 2010. L'AIFA renderà disponibile sul sistema della trasparenza gli importi relativi alla seconda e terza rata, calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2009, rispettivamente entro il 30 giugno 2010 e il 30 settembre 2010. I pagamenti devono essere effettuati, con le medesime modalità previste per la prima rata, entro i successivi 10 giorni.

4. Le aziende che non intendono avvalersi del payback per tutte o alcune specialità, ma che attualmente godono della sospensione della riduzione del 5% del prezzo di cui alla determinazione AIFA citata in premessa del 27 settembre 2006, sono comunque tenute al pagamento degli importi relativi al periodo 1° gennaio - 1° giugno. Gli importi dovranno essere versati in tre rate, seguendo le medesime modalità e le scadenze riportate al precedente comma.

5. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 restano quelle fissate con determinazione AIFA 9 febbraio 2007 citata nelle premesse.

Art. 2.

1. Con successiva determinazione che sarà adottata con decorrenza 1° giugno 2010, è pubblicato l'elenco delle confezioni di medicinali che hanno usufruito della proroga del payback, per il periodo di tempo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, e per le quali, in ragione dall'applicazione del payback, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa. È altresì disposto, con decorrenza 1° giugno 2010, l'elenco dei prodotti, ed i relativi prezzi, che non hanno usufruito del payback.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04705

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 marzo 2010, n. **14**.

Revisione dei Programmi di spesa per l'anno 2011.

A tutti i Ministeri

Gabinetto del Ministro

Servizio di controllo interno

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri

All'Ufficio di Ragioneria presso i monopoli di Stato

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto Nazionale di Statistica

Premessa.

Il processo di riforma del bilancio dello Stato ha ricevuto un impulso fondamentale con la nuova legge di contabilità e finanza pubblica recentemente approvata dal Parlamento (legge n. 196/2009, in vigore dal 1° gennaio 2010).

Al riguardo, giova rammentare che già con la predisposizione della legge di bilancio per il 2008 è stata attuata, in via amministrativa, una riclassificazione funzionale della spesa articolata su due livelli di aggregazione — le Missioni e i Programmi — secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 21 del 5 giugno 2007 «Previsioni di Bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010» del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la relativa applicazione sia per il bilancio finanziario che per il budget economico.

Tale classificazione risponde all'esigenza di porre in risalto gli aspetti funzionali della spesa, rendendo maggiormente informati il Governo, il Parlamento ed i cittadini circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire le specifiche finalità istituzionali.

La revisione della classificazione di bilancio secondo le finalità di spesa consente di:

rendere più trasparente il bilancio, in modo tale che risulti immediatamente chiaro quanto si spende per fare cosa. Questo dovrebbe facilitare e rendere più razionale il processo decisionale del Governo e del Parlamento;

superare un approccio puramente incrementale nelle decisioni di spesa, rafforzando la funzione allocativa del bilancio nell'ambito di un quadro coerente ed esaustivo e facilitando l'individuazione di nuove finalità di spesa;

rafforzare il collegamento tra la programmazione finanziaria e la programmazione degli interventi per realizzare le politiche pubbliche, facilitando l'individuazione di obiettivi misurabili in termini di unità di servizio da erogare o di livello di intervento da sostenere;

offrire a tutte le amministrazioni l'opportunità di ripensare la propria organizzazione, rivedendo gradualmente strutture, responsabilità e sistema di incentivi.

Le innovazioni nella classificazione del bilancio previste dalla legge n. 196/2009.

Con l'approvazione della legge n. 196/2009, la struttura funzionale e l'articolazione per Missioni e Programmi viene formalizzata nella nuova cornice legislativa in materia di contabilità e finanza pubblica. In particolare, l'art. 21 ha introdotto, nel quadro di una complessiva ristrutturazione del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, nuove disposizioni dirette a consentire, attraverso il consolidamento della struttura per Missioni e Programmi, una maggiore consapevolezza delle scelte allocative annuali in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire.

Il comma 2 dell'art. 21, infatti, nel confermare la classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, stabilisce, in particolare, che le Missioni, inerenti alle «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa», costituiscono la rappresentazione politico-istituzionale del bilancio necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per comunicare meglio le direttrici principali di azione.

I Programmi sono «aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni» determinati con riferimento ad «aree omogenee di attività», raccordati con la nomenclatura COFOG (Classification of functions of government) di secondo livello, e costituiscono, nel nuovo ordinamento, «unità di voto parlamentare» (superando l'approccio per macroaggregati - *UPB)*, ampliando la flessibilità del bilancio.

Nel qualificare il Programma, inoltre, la legge n. 196/2009 ha stabilito, al comma 2 dell'art. 21 che «la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (1). In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile; peraltro, il legame programma e unico centro di responsabilità amministrativa richiama quello già previsto nell'abrogata legge n. 468/1978 tra ciascuna unità previsionale di base e unico centro di responsabilità amministrativa.

L'art. 40 della legge n. 196/2009 attribuisce al Governo una specifica delega — da esercitarsi entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge — per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato. In particolare, al comma 2, lettera *b)*, punto 2, la delega prevede l'affidamento dell'intero Programma a un unico centro di responsabilità amministrativa. Tale previsione rafforza ulteriormente la responsabilizzazione delle strutture amministrative stabilendo la corrispondenza univoca tra Programma e responsabile. Il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevede, inoltre, una più ampia riorganizzazione delle Missioni e dei Programmi di spesa, che potrà costituire un'occasione di ulteriore consolidamento e razionalizzazione del numero e della struttura dei Programmi del bilancio dello Stato, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni trasversali svolti dalle diverse amministrazioni (come ad esempio Indirizzo politico, servizi e affari generali, Ricerca, Fondi da assegnare ecc.).

Criteri per la revisione dei programmi di spesa.

Con la ristrutturazione del bilancio e l'introduzione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, i Programmi rappresentano sempre più il perno della nuova classificazione, la cui definizione ha visto il pieno coinvolgimento delle amministrazioni interessate.

La classificazione è comunque suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti, anche in conseguenza delle esigenze che dovessero manifestarsi, quali cambiamenti normativi e organizzativi che possono intervenire sulle finalità perseguite dalle amministrazioni centrali dello Stato e/o sull'assetto delle stesse. Dal 2008 al 2010 sono già intervenute alcune modificazioni nel numero o nella denominazione dei Programmi, per effetto delle quali alcuni di essi sono stati soppressi, altri accorpati o riferiti alle nuove strutture organizzative. Nuovi adempimenti scaturiscono, come anticipato precedentemente, dall'applicazione dell'art. 21 della legge n. 196/2009, che richiede una corrispondenza tendenzialmente univoca dei programmi in relazione ai centri di responsabilità amministrativa dei Ministeri.

(1) Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato. In particolare, l'art. 3 dispone che «nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente i dipartimenti o le direzioni generali». I segretariati generali fin dalla prima applicazione della nuova classificazione funzionale sono stati trattati come centri di responsabilità amministrativa.

Per rispondere al dettato della nuova norma di contabilità la Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del Bilancio, ha avviato un'attività di verifica in ordine alla corrispondenza tra i Programmi e le unità organizzative di primo livello responsabili della relativa realizzazione.

Al riguardo si ritiene opportuno formulare alcune indicazioni al fine di omogeneizzare e migliorare la formulazione delle finalità di pertinenza delle singole amministrazioni:

è necessario che la denominazione di ciascun Programma sia, quanto più possibile, chiara ed espressiva del suo contenuto e che siano descritte in modo esaustivo le attività svolte;

i Programmi dovrebbero essere specifici di ciascun Ministero, eliminando i casi di condivisione degli stessi tra più Ministeri. Fanno eccezione tre Programmi trasversali a tutte le amministrazioni, Indirizzo Politico, in cui sono allocate le attività poste in essere dai Gabinetti dei Ministri, servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, con le attività volte a garantire il generale funzionamento dell'Amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale,…) e Fondi da assegnare che comprende, tra l'altro i fondi per consumi intermedi e altri fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione;

la realizzazione di ciascun Programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, tenendo conto della necessità di associare la responsabilità della gestione delle risorse e del risultato ad un unico soggetto; i Programmi condivisi tra più centri di responsabilità di uno stesso Ministero devono essere affidati ad un unico centro o, in alternativa, si dovranno creare più Programmi, compatibilmente con le esigenze di razionalizzazione rappresentate nel punto successivo;

è necessario procedere a una razionalizzazione dei Programmi sia in termini di attività effettivamente svolte che in termini di consistenza finanziaria, auspicando una proposta di accorpamento per quelli poco significativi. È emerso, in particolare dai dati di consuntivo 2008, che il livello di concentrazione della spesa statale è estremamente elevato su alcuni programmi mentre è più esiguo su altri, generando riflessi sulla significatività dei programmi individuati;

di regola, ad ogni Programma devono essere associate le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività sottostanti;

le strutture periferiche delle amministrazioni devono essere associate ai Programmi effettivamente svolti e quindi non attribuite al programma servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

l'informatica a carattere generale andrebbe collocata nel programma servizi e affari generali mentre quella specifica andrebbe puntualmente attribuita al programma pertinente; analogamente si dovrebbe procedere con la comunicazione a carattere generale (URP) e istituzionale.

Modalità per l'avvio della revisione dei programmi di spesa.

In relazione a quanto precede, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio - verranno costituiti specifici gruppi di lavoro, con il coinvolgimento degli Uffici centrali di Bilancio e del Servizio studi dipartimentale, le cui analisi e relative proposte, con tutte le informazioni a corredo, verranno successivamente sottoposte e concordate con le amministrazioni interessate in appositi incontri.

Le attività relative alla presente circolare andranno concluse entro il 14 maggio 2010, in tempo utile per consentire alle amministrazioni di effettuare le proposte per il bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013, sui programmi e centri di responsabilità aggiornati in conseguenza delle attività svolte. L'attività di revisione della struttura del bilancio dello Stato troverà completamento nell'ambito dell'attuazione della delega prevista dall'art. 40 della legge n. 196/2009 e verrà effettuata con il supporto dei nuclei di analisi e valutazione della spesa da istituire ai sensi dell'art. 39 della richiamata legge n. 196.

Roma, 22 marzo 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A04592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dai beni del demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile denominato «Ex Corpo di guardia San Giorgio», in Corno di Rosazzo.

Con decreto interdirettoriale n. 1389-*bis* del 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex Corpo di guardia San Giorgio» di Corno di Rosazzo (Udine) riportato nel Catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 11 Mappale E, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 2.520 intestato al Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

10A004485

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo Asacert S.r.l., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 31 marzo 2010, l'Organismo «ASACERT S.r.l.» con sede in Milano - cap 20155 - via Mac Mahon n. 33, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 Aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo» e «miscele bituminose», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

10A04506

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Taranto - Edison S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000072 del 29 marzo 2010, è stata rilasciata alla Società Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A04511

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Concessione alla società Alitalia - CAI S.p.A., del diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte onerate Crotone - Milano Linate e viceversa.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 0000018 del 22 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2010, è stato concesso alla società Alitalia - CAI S.p.A., in esclusiva, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte onerate Crotone - Milano Linate e viceversa ed inoltre è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 26 novembre 2009 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e dalla società Alitalia - CAI S.p.A., per lo svolgimento del medesimo servizio.

10A04488

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla»;

Visto il parere favorevole della Regione Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 6 ed allegato del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

ALLEGATO

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 26 g/1.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

10A04492

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela per il tramite della Regione Marche, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione. dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 25 e 26 novembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 5 del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Norme per la vinificazione. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

10A04491

Domanda di registrazione della denominazione «ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК» (GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK).

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C - n. 77 del 26 marzo 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК» (GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK) .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, tarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A04510

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Seroxat»

Estratto provvedimento UVA/II/209 del 22 marzo 2010

Specialità Medicinale: SEROXAT

Confezioni: 027963014 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE
027963026 - "2 MG/ML SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE DA 150 ML
027963038 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE
027963040 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE
027963053 - " 30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 30 CPR IN BLISTER PVC/ALLUMINIO
027963065 - " 30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 60 CPR IN BLISTER PVC/ALLUMINIO
027963091 - " 30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 30 CPR IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
027963103 - " 30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 60 CPR IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
027963115/M - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0566/001,003,004/II/064

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 5.2 e relative sezioni del Foglio Illustrativo**

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A04484

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albumina Baxter»

Estratto provvedimento UVA/II/210 del 22 marzo 2010

Specialità Medicinale: ALBUMINA BAXTER

Confezioni: 037566015/M - "50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 250 ML
037566027/M - "50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONCINI IN VETRO DA 250 ML
037566039/M - "50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 500 ML
037566041/M - "50 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 FLACONCINI IN VETRO DA 500 ML
037566054/M - "200 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 50 ML
037566066/M - "200 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 70 FLACONCINI IN VETRO DA 50 ML
037566078/M - "200 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 100 ML
037566080/M - "200 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 56 FLACONCINI IN VETRO DA 100 ML
037566092/M - "250 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 50 ML
037566104/M - "250 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 70 FLACONCINI IN VETRO DA 50 ML
037566116/M - "250 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 100 ML
037566128/M - "250 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" 56 FLACONCINI IN VETRO DA 100 ML

Titolare AIC: BAXTER S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0474/001-003/II/006

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.8, 6.2 e 6.6.**
Modifica del Foglio Illustrativo alle sezioni 1, 4, 5 e 6 e modifica delle etichette

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A04501

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eutimil»

Estratto provvedimento UVA/II/211 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: EUTIMIL.

Confezioni:

027964016 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027964028 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

027964030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027964042 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

027964055 - «10 mg compresse rivestite con film » 14 cpr;

027964067 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 cpr.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0567/001,003,004/II/064.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 5.2 e relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04499

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'Aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2010 è stata adottata la 7ª edizione della «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in Viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

10A04490

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, con deliberazione n. 36 dell'8 marzo 2010, ha nominato il dott. Marco Randellini, dirigente dell'ente, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10A04486

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-089) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00